

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1177

D.G.R. 07/08/2020, n. 1327 <D.G.R. 18 02 2013, n. 243 Applicazione dell' art. 18 L.R. n. 38/2011.procedimenti competenza Amministrazione Regionale, Enti locali Ent società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004, art.14, c.6, individuazione adempimenti istruttori Approvazione schema di convenzione.

L'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale", confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:

VISTO

- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 3 bis che ha previsto l'istituzione dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per "l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori";
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2000 n. 188 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e, in particolare, l'art. 13 secondo cui ai CAA può essere affidato l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e l'art. 14 comma 6 con il quale si prevede che, per le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA, la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale entro i termini previsti per i singoli procedimenti; decorso tale termine la domanda si intende accolta;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola" che stabilisce che i CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa;
- la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 e, in particolare, l'art.2, comma 5 – septies concernente l'adeguamento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) alle disposizioni del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008;
- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e in particolare l'art. 25 comma 2 secondo cui i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei CAA che ne curano la tenuta e l'aggiornamento;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione

- dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154" e, in particolare, l'articolo 6 che nel disciplinarne l'organizzazione e le attività dispone che i CAA, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati, "accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa";
- il Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 260 del 3 marzo 2009 "Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Puglia, ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008. Revoca Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 14 maggio 2002";
 - la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011 "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009 n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia";
 - la Legge Regionale 30 dicembre 2011 n. 38, che all'art.18 disciplina la semplificazione degli adempimenti in agricoltura ed in particolare, il comma 2 con cui si dispone quanto segue: "la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, può individuare ulteriori procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti o società vigilate e/o partecipate dalla Regione, per la presentazione delle istanze ai sensi del comma 1";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 18 febbraio 2013, "Applicazione dell'art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori" modificata in autotutela dalla Deliberazione 11 giugno 2013, n. 1106;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 1327 recante "Applicazione dell'art. 18 della legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori. Modifiche ed integrazioni".

CONSIDERATO CHE

- il legislatore nazionale ha inteso perseguire obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti all'esercizio dell'attività agricola attraverso l'istituzione dei CAA, il cui statuto li vuole atteggiati a soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa;
- l'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99 del 2004 si riferisce alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, con ciò dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività come definite dall'art. 2135 del codice;
- i CAA, nell'espletamento dell'attività istruttoria loro affidata in via sostitutiva, e non già in virtù di un rapporto inter-organico o di una delegazione amministrativa, non danno luogo ad un forma di "amministrazione indiretta" ma agiscono in nome proprio;

- in nessun modo l'attività istruttoria affidata ai CAA può esplicitarsi nell'espressione di valutazioni complesse o che richiedano accertamenti tecnici o, ancora, l'espressione di valutazioni discrezionali, che sottintendano un bilanciamento di interessi pubblici e privati;
- la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dei CAA, corrispondenti all'attività di verifica della completezza documentale e alla mera attestazione delle dichiarazioni, atti e documenti presentati dall'operatore agricolo a corredo della propria istanza, deve essere adeguatamente verificata dalla Regione, nell'esercizio delle proprie competenze nonché dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell'art. 6 del citato Decreto Legislativo 74/2018;
- le attività e i servizi affidati ai CAA non possono né direttamente né indirettamente avere ad oggetto attività riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali e deve essere fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di presentare in via autonoma le istanze di proprio interesse direttamente all'Amministrazione competente, nell'osservanza dei procedimenti vigenti;
- in ogni caso, in capo alla Regione e agli enti locali e agli enti di società vigilate o partecipate dalla Regione operanti in Puglia e competenti in ordine all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di interesse per i soggetti che esercitano l'attività agricola, permane la possibilità di emanare un provvedimento formale entro i termini previsti dalla presente deliberazione ovvero nei termini ordinari previsti dalla disciplina generale del procedimento amministrativo qualora il privato istante inoltri la domanda personalmente.

RITENUTO CHE

- l'efficienza della Governance Pubblica e l'efficacia dell'esercizio dell'azione amministrativa siano obiettivi di rilevanza strategica per garantire una crescita economica non episodica del tessuto produttivo regionale, oltre che strumenti di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
- sia essenziale il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti locali e degli enti di gestione delle società partecipate o vigilate dalla Regione, afferenti all'esercizio dell'attività agricola, ed atteso che i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio regionale il principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione;
- in conformità al suddetto principio di sussidiarietà, la riduzione dei costi amministrativi per le imprese agricole costituisce elemento determinante per consentire all'agricoltura pugliese di affrontare la concorrenza dei competitori operanti nel mercato unico, tenuto conto che l'incremento degli oneri amministrativi rappresenta fonte di discriminazione delle imprese agricole rispetto a quelle degli altri paesi dell'Unione;
- la introduzione dei nuovi processi di snellimento e di semplificazione delle procedure amministrative in materia di agricoltura consentirebbe alla pubblica amministrazione di ottimizzare l'impiego delle risorse umane destinandole ad uffici (dipartimenti) carenti in termini di dotazioni organiche, tenuto conto, altresì, dei recenti pensionamenti di molte unità lavorative per raggiunti limiti di età ovvero per "Quota 100".
- **CONSIDERATO** che con la deliberazione della giunta regionale 7 agosto 2020, n. 1327, si è ritenuto necessario procedere alla revisione dell'elenco, delle modalità e dei termini dei procedimenti indicati nei relativi Allegati A e B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 243 del 18 febbraio 2013, nonché procedere alla definizione dei requisiti minimi del mandato conferito dall'utente e delle certificazioni rilasciate dal CAA, al fine di mettere a disposizione delle imprese agricole pugliesi efficaci strumenti di semplificazione, che si conformino al vigente quadro normativo statale e regionale. In particolare, con detta Deliberazione si è provveduto a sostituire gli Allegati A, B, C, e D alla D.G.R. 18 febbraio 2013, n. 43 con i seguenti Allegati:

- l'Allegato A recante i procedimenti amministrativi la cui istruttoria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 30 dicembre 2011 può essere effettuata dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) in possesso di riconoscimento regionale, nei termini ivi individuati, ferme restando, per i procedimenti in parola, le competenze dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali e fatta salva l'applicabilità, in ogni caso, dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;
- l'Allegato B recante le modalità e i termini di coinvolgimento dei CAA nei procedimenti amministrativi di cui alla presente deliberazione;
- l'Allegato C recante i requisiti minimi, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008, che i CAA devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui alla presente deliberazione;
- l'Allegato D recante i contenuti minimi essenziali del mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola al CAA per lo svolgimento delle attività di cui alla presente deliberazione;
- l'Allegato E recante gli elementi essenziali delle certificazioni rilasciate dal CAA agli utenti relativi all'inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente nonché l'eventuale certificazione attestante il decorso del termine di conclusione del procedimento;
- l'Allegato F recante l'attestazione che l'incaricato del CAA trasmette all'Amministrazione competente unitamente all'istanza dell'impresa agricola istruita nei termini e con le modalità di cui alla presente deliberazione.

CONSIDERATO, inoltre, che con la suddetta deliberazione si è dato atto:

- della necessità di procedere periodicamente alla revisione dell'elenco di procedimenti recati dal citato Allegato A;
- che le attività istruttorie svolte dai CAA, ai sensi del citato provvedimento non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli albi professionali, in relazione alle quali attività le imprese agricole conferiranno ai medesimi soggetti un mandato per prestazione professionale ai sensi dell'articolo 2229 e ss. cod. c
- che la competenza all'emanazione del provvedimento finale spetta alle Amministrazioni competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni e che è fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le imprese agricole di presentare le istanze di interesse direttamente alle Amministrazioni, tempo per tempo competenti nell'osservanza delle normative procedurali vigenti;
- di stabilire che, ferme restando le responsabilità amministrative, civili e penali, la disciplina delle conseguenze, correlate a eventuali inadempienza/irregolarità nello svolgimento dell'attività da parte del CAA sarà definita con successivo provvedimento dirigenziale, così come le modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'attività svolta dai CAA, ai sensi del presente provvedimento;
- che le convenzioni in essere, per lo svolgimento di specifiche attività, tra i CAA e le Pubbliche Amministrazioni mantengono a tutti gli effetti la propria vigenza.

RITENUTO NECESSARIO, ai sensi di quanto precede, procedere all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Regione Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed i CAA, parte integrante del presente provvedimento

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale

5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Regione Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed i CAA (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
3. di notificare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti di Sezione Responsabili dei procedimenti in esso indicati;
4. di notificare il presente provvedimento all'ANCI-PUGLIA e di dare specifica informazione dell'emanazione del presente provvedimento a tutti i Comuni del Territorio Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Coordinamento Amministrativo e
Semplificazione Procedimentale"
Ing. Benedetto Palella

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Regione Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed i CAA (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
3. di notificare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti di Sezione Responsabili dei procedimenti in esso indicati;
4. di notificare il presente provvedimento all'ANCI-PUGLIA e di dare specifica informazione dell'emanazione del presente provvedimento a tutti i Comuni del Territorio Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO



SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la disciplina degli aspetti organizzativi relativi alle attività svolte ai sensi della legge regionale L. R. 38/2011, art. 18, e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1327 del 7 agosto 2020

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____

TRA

la Regione Puglia - Codice Fiscale 80017210727 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - rappresentata dal prof./dott. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Direttore di Dipartimento, domiciliato per ragioni di servizio a Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, C.A.P. 70121, presso la sede dell'Assessorato - PEC: _____;

ED

il Centro di Assistenza Agricola _____ (di seguito CAA), con sede in _____, via _____ n. _____, CF _____ PEC _____, nella persona di _____ nella sua qualità di rappresentante legale o rappresentante giusta delega rilasciata da in datan

VISTI

- il D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- il D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), /), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- la L. R. 19 dicembre 2008, n. 36 "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali";
- la L. R. 30 dicembre 2011, n. 38 - art. 18 "Semplificazione adempimenti amministrativi in agricoltura";
- la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2013, n. 243 "Applicazione dell'art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D. Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori.";
- la L. R. 29 dicembre 2017, n. 67 – art. 53 "Riordino delle funzioni e semplificazione delle procedure amministrative in favore degli utenti di motori agricoli";

- l'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2020, n. 1327 <D.G.R. 18.02.2013, n. 243 "Applicazione dell'art. 18 L. R. n. 38/2011. Individuazione procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza tramite dei CAA ai sensi del D. Lgs. n. 99/2004, art. 14, c. 6, individuazione adempimenti istruttori". Modifiche integrazioni.>;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____; (di approvazione schema convenzione)
- l'istanza presentata in data _____, con cui il CAA _____, come innanzi rappresentato, in possesso del riconoscimento di cui all'art. 9 del D.M. 27 marzo 2008 ed abilitato ad operare con decreto _____ ed avente sedi operative nella Regione Puglia (anche) per il tramite di società ausiliarie, ai sensi dell'art. 12 del D.M. citato, ha manifestato l'interesse ad assistere i soggetti, che esercitano l'attività agricola e che ne facciano richiesta, nell'espletamento della procedura intesa ad ottenere il provvedimento o la certificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato A della deliberazione n. 1327/2020, previa stipula di apposita convenzione;

CONSIDERATO

che il CAA presenta i requisiti di cui all'allegato C - Requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei CAA della deliberazione n.1327/2020.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

Con la presente convenzione la Regione Puglia, qui rappresentata dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia (il Dipartimento), e il CAA definiscono le condizioni minime per l'espletamento delle attività che il CAA può svolgere ai sensi e per gli effetti della L. R. 38/2011, art. 18, e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1327 del 7 agosto 2020, che individua i procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti o società vigilate o partecipate dalla Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del citato articolo 14, comma 6, del Decreto legislativo n. 99.

Le Parti danno atto e riconoscono che i procedimenti per i quali è ammessa l'istanza tramite i centri autorizzati di assistenza agricola sono espressamente quelli richiamati nell'Allegato A della Deliberazione n. 1327 del 7 agosto 2020, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

L'attività istruttoria affidata ai CAA in nessun modo può esplicitarsi nell'espressioni di valutazioni di valutazioni complesse o che richiadano accertamenti tecnici o, ancora, l'espressioni di valutazioni discrezionali e si limita alla sola attività di verifica della completezza documentale ed alla mera attestazione delle dichiarazioni, atti e documenti presentati dall'operatore agricolo a corredo della propria istanza.

Le istanze presentate tramite il CAA, previo esperimento delle attività istruttorie documentali di cui alla Deliberazione n. 1327/2020, saranno istruite dalla Regione entro i termini indicati nella medesima Deliberazione rimanendo inteso che nel caso in cui le Amministrazioni competenti non adottino un provvedimento entro tali termini, le istanze si intenderanno accolte ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99, art. 14, comma 6 come modificato dall'art 4, comma 1, legge n.154 del 2016.

Art. 2 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità triennale, salvi i casi di recesso anticipato e di (revoca) risoluzione anticipata per inosservanza agli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 della presente convenzione e per gravi inadempienze agli obblighi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti correlati all'esercizio delle funzioni conseguenti alla sottoscrizione della convenzione.

E' ammesso il rinnovo per un triennio, con le stesse modalità di sottoscrizione della presenta della presente convenzione.

Art. 3 - Finanziamento

L'esecuzione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'amministrazione regionale.

Art. 4 - Impegni del CAA

Il CAA dovrà ricevere specifico mandato dall'utente per svolgere le attività di assistenza alla compilazione della istanza, secondo quanto previsto nell'allegato D della Deliberazione 1327/2020.

Il CAA si impegna a svolgere le attività secondo le modalità di coinvolgimento di cui all'allegato B della Deliberazione 1327/2020.

Nel compilare l'istanza il CAA procede alla verifica della corrispondenza della documentazione allegata alla stessa a quella fornita dall'utente nonché alla verifica della coerenza formale del contenuto della documentazione all'istanza in parola e rilascia alla Regione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestazione di asseverazione delle attività istruttorie condotte secondo quanto previsto nell'allegato F della Deliberazione 1327/2020.

Il CAA, su mandato dell'utente, cura nell'interesse dello stesso, anche mediante accesso negli uffici regionali preposti, comunque organizzati logisticamente, i rapporti intesi alla definizione delle ricorrenti fasi previste dalla procedura amministrativa, utilizzando procedure informatizzate così come indicate dagli uffici regionali.

Inoltre, il CAA si impegna a rilasciare a ciascun utente certificazioni attestanti la data di inoltro all'amministrazione competente e l'eventuale decorso dei termini come previsti nell'allegato E della Deliberazione 1327/2020.

Il CAA si obbliga a dare esecuzione agli impegni derivanti dalla presente convenzione sia attraverso proprie sedi ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia sia attraverso sue eventuali società ausiliarie, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008, tutte ubicate esclusivamente nel territorio della Regione Puglia, attenendosi alle direttive e modalità fissate dalla Regione a mezzo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, assicurandone puntuale adempimento attraverso personale adeguatamente formato.

Il legale rappresentante del CAA si impegna, entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a depositare presso l'ufficio competente del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia un elenco recante i seguenti dati:

- pec aziendale;
- elenco delle attrezzature informatiche presenti nella singola sede operativa, utili allo svolgimento delle attività come meglio indicate nel prosieguo della convenzione;
- cognome e nome degli operatori del CAA con separata indicazione di luogo e data di nascita, codice fiscale, titolo di studio, mail e cellulare.

Per le attività di cui alla presente convenzione il CAA deve dotarsi di operatori già formati e qualificati. Tutti gli operatori devono produrre al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente, per il tramite del CAA, idonee dichiarazioni sostitutive formate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestanti la propria competenza professionale, di non incorrere in uno dei conflitti di interesse come di seguito meglio specificati e l'impegno a comunicare con estrema sollecitudine il verificarsi dell'evenienza oltre al possesso di altri requisiti eventualmente richiesti.

Il CAA, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, si impegna per sé e per le proprie sedi operative e/o per le sedi operative delle società ausiliarie di cui si avvale, a trasmettere alla Regione, entro 5 giorni dal verificarsi, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento delle predette attività per ciascuno degli operatori impiegati.

Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;
- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;
- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;
- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;
- esistenza di rapporti tecnico-operativi con l'azienda richiedente.

Il CAA, nella qualità di soggetto che assiste l'utente nelle attività di presentazione dell'istanza di ottenimento del beneficio, non potrà essere affidatario di alcuna ulteriore funzione di controllo, sia in itinere che ex post, eventualmente posta in essere dalle amministrazioni interessate al fine di verificare nel merito i presupposti per l'accoglimento delle istanze presentate dal CAA medesimo.

Inoltre, il CAA si impegna a:

- comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative;
- fornire, entro 30 giorni dall'evento, le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell'elenco di quelli operanti presso le sedi operative del CAA con particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore, al fine di disattivare il relativo accesso on-line al sistema informatico, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa indicata nel succitato elenco.

Resta fermo l'obbligo, in capo al CAA, di attenersi ai Manuali predisposti dalla Regione o dalle altre amministrazioni eventualmente interessate e, in particolare, di:

- partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, ad eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati e tenuti dall'Amministrazione regionale;
- far pervenire, a seguito di formale richiesta della Regione, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini, comunque non inferiori a 10 giorni lavorativi e con le modalità indicate nella medesima richiesta;
- informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali, in ogni caso, sono responsabili sia civilmente sia penalmente;

- assicurare al richiedente, che ha conferito mandato di assistenza, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal CAA in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L.241/90.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il CAA è obbligato a:

- dare comunicazione formale entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato, al fine di limitarne i disagi e consentire loro, l'esercizio di un'opzione alternativa;
- conservare i documenti acquisiti per ciascun procedimento nei termini che saranno indicati nei manuali.

Art. 5 - Impegni della Regione

La Regione vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

La Regione si impegna a pianificare le proprie attività e ad adottare la modulistica, anche prevedendo procedure informatizzate per la raccolta delle istanze del CAA, e le disposizioni che il CAA è tenuto a rispettare in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.

Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, la Regione si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici, provvedendo alla:

- convocazione di riunioni periodiche di coordinamento per la comunicazione delle novità amministrative e/o informatiche e relative alle attività delegate, oltre alla pubblicazione sul sito web dei manuali e delle procedure, dandone notifica al responsabile;
- definizione e realizzazione di un programma di formazione tecnico/amministrativa degli operatori del CAA;
- attivazione di forme di consultazione periodica sulle tematiche da affrontare relative ai diversi settori trattati;
- definizione delle modalità per lo scarto d'archivio delle istanze per le quali sono decorsi i termini di conservazione e trasmissione annuale dell'elenco di quelle per le quali si sono compiuti i termini previsti.

Art. 6 - Controlli amministrativi e sanzioni

Il CAA è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio sia delle società ausiliarie di cui all'art. 12 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 marzo 2008.

Il CAA è impegnato al rispetto dell'art. 1375 cc, la cui violazione costituisce inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione anticipata della presente convenzione.

Il CAA prende atto che la Regione effettuerà periodicamente controlli sulle sue sedi operative allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti con la presente convenzione, nonché il rispetto delle procedure eventualmente previste da deliberazioni assunte dalla Giunta regionale, che autorizzano i CAA ad operare per ulteriori procedimenti amministrativi ed il rispetto delle disposizioni vigenti.

Le sedi operative a controllo saranno selezionate sulla base di un campione estratto dalla Regione, costruito secondo criteri casuali dalla stessa predeterminati con modalità tali da garantire anche la rappresentatività territoriale dei CAA convenzionati.

La percentuale di estrazione del campione sarà pari al 5% delle pratiche presentate. Qualora il campione superi 10.000 unità, tale percentuale sarà pari al 2,5%.

I controlli saranno svolti entro l'anno successivo a quello dell'annualità di riferimento su tutti i CAA convenzionati. La data delle operazioni di controllo è comunicata al CAA con almeno 15 giorni di preavviso.

La Regione si riserva, comunque, il diritto di svolgere ulteriori controlli laddove opportuno.

Art. 7 - Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione

La volontà di recesso unilaterale deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere mediante PEC con un preavviso di non inferiore a tre mesi.

In caso di recesso anticipato, il CAA non può acquisire nuovi mandati da parte delle imprese agricole. Fermo l'obbligo di non acquisire nuovi mandati, il CAA deve garantire l'espletamento diligente dei mandati in essere.

Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:

- la carenza sopraggiunta dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del CAA (DGR 1327/2020 – All C);
- il mancato rispetto, a seguito delle verifiche di cui all'articolo precedente, dei termini, condizioni e modalità organizzative previste dalla presente convenzione.

La risoluzione anticipata per le motivazioni indicate precedentemente sarà preceduta da contestazione formale inviata alla pec indicata dal CAA a cura del Dipartimento agricoltura, che il CAA potrà riscontrare via pec entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 8 - Sicurezza protezione dei dati personali

Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme previste per il trattamento dei dati personali dei produttori mandatori fornendoli solo all'autorità inquirente, ovvero su richiesta della Regione.

Il CAA si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, alla Regione qualsiasi caso di violazione della sicurezza dei dati, intendendo con questo qualsiasi evento che può comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

In occasione dell'attivazione di ciascuno dei procedimenti previsti nella Deliberazione 1327/2020, la Regione fornirà al CAA l'informativa sul trattamento dei dati da rendere agli utenti interessati.

Art. 9 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Il CAA, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalla Regione nell'atto, già sottoscritto dalle parti, di designazione del CAA, quale responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR.

Qualora le parti non avessero già sottoscritto alcun atto di designazione a responsabile di trattamento, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione.

Art. 10 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione alle informazioni acquisite ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, la Regione tratterà i dati personali e le categorie speciali di tali dati nel rispetto del GDPR e delle norme vigenti.

Art. 11- Spese contrattuali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo.

Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in duplice originale in bollo; un originale, previa repertorizzazione, sarà conservato dalla Regione e l'altro sarà reso al CAA al momento della stipula.

Una copia conforme sarà trasmessa a cura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambiente al Segretariato della Giunta Regionale.

Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di repertorizzazione e di eventuale registrazione, sono a carico del CAA senza diritto di rivalsa.

Art. 13 - Foro competente

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Tribunale di Bari.

Il Direttore di Dipartimento

Il Legale Rappresentante CAA
